Integrazione al ricorso per le multe autovelox del Comune di Firenze

Su richiesta della prefettura di Firenze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emesso un parere sull'oggetto del presente ricorso.

Da quanto si evince dal parere stesso (non e' reperibile il quesito posto dall'amministrazione) parrebbe che la Prefettura abbia chiesto se e' legittimo che il Comune di Firenze chieda l'autorizzazione all'istallazione di autovelox anche su strade che nel PGTU (piano generale traffico urbano) non risultano classificate come "di scorrimento" (procedura corretta),

Si allega il parere del Ministero (<u>si veda l'allegato</u>) che da' ragione al ricorrente, avallando ulteriormente i motivi del ricorso in oggetto, confermando che a prescindere dalla classificazione che il Comune fa delle strade cittadine, il Prefetto puo' autorizzare gli autovelox fissi <u>solo se le strade hanno tutte le caratteristiche di strade di scorrimento</u>, aggiungendo addirittura che "la presenza delle caratteristiche non e' condizione sufficiente per adottare il provvedimento di autorizzazione".

Secondo il ministero infatti:

- Il Comune di Firenze e' libero di classificare le strade come meglio ritiene: "la nota del Comune di Firenze ... con la quale è stata operata la classificazione funzionale di alcune infrastrutture viarie (viale Lavagnini, viale Matteotti, viale Gramsci, viale Etruria, viale XI Agosto) risulta conforme alle vigenti disposizioni in materia";
- E puo' anche classificarle diversamente da quanto previsto dal piano urbano del traffico che e' uno strumento di pianificazione, da considerarsi come "obiettivo da raggiungere" per le strade esistenti. Quindi se una strada ha le caratteristiche sostanziali (tecniche, fisiche, geometriche ecc. ecc.) di una strada a scorrimento, poco importa che il piano non sia aggiornato;
- In questa operazione di classificazione, la Prefettura non ha alcun ruolo: "Inoltre il riconoscimento delle caratteristiche tecniche-funzionali di una strada non sembra alla scrivente richiedere necessariamente l'intervento dell'autorita' politica di governo locale, essendo essenzialmente una attivita' tecnico-amministrativa";
- Quanto all'attivita' nella quale la Prefettura ha si' un ruolo, e cioe' l'autorizzazione all'apposizione di autovelox fissi, il Ministero specifica che la Prefettura non e' assolutamente vincolata alla classificazione fatta dal Comune, ma ovviamente potra' autorizzare gli autovelox solo se le strade abbiano le caratteristiche richieste dal codice della strada: "Infatti, mentre e' scontato che per poter autorizzare il rilevamento a distanza devono essere presenti le caratteristiche tipiche delle strade di cui all'art. 2 comma 2 lettere Ce D del CdS, la presenza delle caratteristiche non e' condizione sufficiente per adottare il provvedimento di autorizzazione".

E' quindi scontato che il Prefetto puo' autorizzare gli autovelox fissi solo per le strade che hanno le caratteristiche minime di previste dal Codice della Strada (art. 2, comma 2 lettera D). Il Ministero da' dunque ragione ai ricorrenti e all'Aduc che da mesi invita i cittadini a ricorrere perche' viale Etruria, Gramsci, Matteotti, Lavagnini e viale Etruria sono strade che non possiedono le caratteristiche minime previste dal Codice della Strada (art. 2, comma 2 lettera D), su tali strade non possono essere installati autovelox automatici (senza la presenza di un agente accertatore), quindi i decreti prefettizi che autorizzano l'uso di autovelox su strade urbane prive delle caratteristiche minime di scorrimento sono illegittimi.